



ORIGINALE

N. 14/2014**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU, TARI, TASI).**

L'anno Duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore 18,55 nella Sala delle adunanze del Consiglio. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	DE STEFANI Flavio	Sì		8	ORSINI Mauro	Sì	
2	VERCELLESE Fulvio		Sì	9	BIOLATTO Francesca		Sì
3	ORSINI Federico		Sì	10	LOMBARDI Claudia	Sì	
4	FORSINETTI Viviana	Sì		11	BELLINGERI Laura	Sì	
5	MASSOCCHI Michela		Sì	12	CUCCOLO Debora		Sì
6	BORTOLONI Andrea	Sì		13	PANELLI Alessio		Sì
7	LABRUNA Sabato	Sì			Totali	7	6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Flavio DE STEFANI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 4** dell'Ordine del giorno.

Su proposta del Sindaco

Su redazione di proposta di deliberazione e dei relativi allegati da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

Su redazione del segretario

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014 è stato differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013 ed è stato ulteriormente differito al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014;

VISTO l'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 642 a 668, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per

cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);

- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma 649 modificato dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014);
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);
- il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659);
- il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni, ma la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, in questo caso, la copertura dovendo essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso (comma 660);
- il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di averE avviato al recupero (comma 661);
- la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);
- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (intendendosi tale quella che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera (comma 662);
- la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 663);
- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (comma 688);

- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI (ibidem);
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (ibidem);
- i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES;

DATO ATTO CHE, ancora con riferimento alla TARI, ai sensi del detto articolo 1 L. 147/2013:

- i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI tributo (comma 668);
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (comma 666).

VISTO l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, a ai sensi del quale:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014);
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (ibidem);
- per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (ibidem, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014);

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versando nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte essendo corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);
- il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili (comma 688);
- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (ibidem);
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (ibidem);

VISTO l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU;

VISTI, con riferimento all'IMU:

- l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);
- l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (presupposto di imposta), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione), al comma 4 (determinazione del valore), al comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 e, successivamente, dall'articolo 1 comma 707 lettera c) L. 147/2013 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013 (esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni e parificazione all'abitazione principale), al comma 12 (versamento dell'imposta);

- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento [lettera f)] e la facoltà, in capo ai Comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];
- l'articolo 1 comma 707 lettera b) L. 147/2013, che ha disposto la non sottoposizione all'imposta municipale propria al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché la facoltà, in capo ai Comuni, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale talune tipologie immobiliari, in particolare l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (agevolazione operante o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, e con il limite, in caso di più unità immobiliari, che la predetta agevolazione possa essere applicata ad una sola unità immobiliare), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:

- il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI, dell'IMU, della TASI per l'anno 2014, nonché per l'approvazione dei relativi regolamenti, facenti parte del Regolamento della IUC, resta fissato, allo stato, al 30 aprile 2014, termine al quale è differita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all'anno 2014;
- per contro, l'approvazione del bilancio di previsione nella seduta odierna esige l'approvazione contestuale dei regolamenti e delle tariffe dei tributi in questione;
- ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- le tariffe dell'IMU e della TASI, per espressa disposizione di legge, riflettono natura regolamentare;
- il Comune non avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale del conferimento della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, non può utilizzare la facoltà di istituire la tariffa avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti;
- nel novero delle facoltà residuali in capo al Comune, particolare rilievo assume la determinazione del numero di rate e delle relative scadenze per il versamento del tributo, cui è opportuno, nell'ottica dei diritti ai sensi dello Statuto del contribuente, attribuire natura regolamentare;

RITENUTO opportuno procedere all'istituzione dell'imposta unica comunale IUC ed alla contestuale approvazione di singoli Regolamenti istitutivi della disciplina dei diversi tributi costituenti la detta imposta unica comunale (IUC), ai fini di migliore leggibilità relativamente a ciascuno dei tributi, e con unica deliberazione ai fini di coordinamento normativo;

VISTO lo schema di regolamento comunale della IUC, a propria volta articolato nei regolamenti per la disciplina dell'IMU, per la disciplina della TARI, per la disciplina della TASI, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, nel testo Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, ai sensi del dettato normativo, sia la determinazione delle aliquote della TASI sia quella dell'aliquota ordinaria dell'IMU assumono natura regolamentare;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di opzioni fiscali, sulla base del piano finanziario della TASI approvato con separata deliberazione,

cui si rinvia per relationem, e tenuto conto delle necessità del bilancio di previsione 2014, stabilire, in sede di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 4461997, le seguenti aliquote:

- aliquota IMU ordinaria: 0,89 per mille;
- aliquota TASI relativa ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011: 1,3 per mille
- aliquota TASI relativa ad altre tipologie: 0;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 239 lettera b) numero 7) D.Lgs. 267/000, l'organo di revisione contabile ha provveduto ad esprimersi;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 07;**
- **astenuti 0;**
- **votanti: 07;**
- **voti favorevoli: 07;**
- **contrari 0;**

DELIBERA

1. Di istituire, a decorrere dal primo gennaio 2014, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI);
2. Di non avvalersi della facoltà di istituzione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 668 L. 147/2013 in luogo della TARI;
3. Di istituire, a decorrere dal primo gennaio 2014, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
4. Di dare atto che, a decorrere dal primo gennaio 2014, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), è istituita l'imposta municipale unica IMU;
5. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, contenente, a propria volta, quali sezioni il Regolamento dell'IMU, il Regolamento della TARI, il Regolamento della TASI, rispettivamente Allegati A), B), C), alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;
6. Di stabilire, in sede di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 4461997, le seguenti aliquote del Comune di Pecetto di Valenza:
 - aliquota IMU ordinaria: 0,89 per mille;
 - aliquota TASI relativa ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011: 1,3 per mille

- aliquota TASI relativa ad altre tipologie: 0;
- 7. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2014;
- 8. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione comporta l'abrogazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione C.C. n. 02/2012 del 23.02.2012 e s.m.i.;
- 9. Di dare atto che, con separata deliberazione da adottarsi nella seduta odierna, si procede all'approvazione delle tariffe dei tributi.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE**,*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mariella COLANINNO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Flavio DE STEFANI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Gian Carlo RAPETTI)